

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 627

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato OCCHIUTO

Modifica all’articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, concernente la destinazione alle regioni del Mezzogiorno di una quota dei contributi versati dalla società Cassa depositi e prestiti Spa al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

Presentata il 15 maggio 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l’articolo 9 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante « Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili », sono state introdotte rilevanti modifiche in tema di funzionalità del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che è il fondo governativo che facilita le PMI nell’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari.

Si ricorda che, sin dalla legge di stabilità 2014, il fondo di garanzia per le PMI è inserito nel Sistema nazionale di garanzia, istituito ai fini del riordino del sistema delle garanzie per l’accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del più efficiente

utilizzo delle risorse pubbliche e del contenimento dei potenziali impatti sulla finanza pubblica (articolo 1, comma 48, della legge n. 147 del 2013).

Il Sistema nazionale comprende, oltre al fondo di garanzia per le PMI, la Sezione speciale di garanzia « Progetti di ricerca e innovazione », istituita nell’ambito del fondo di garanzia per le PMI, e il Fondo di garanzia per la prima casa. Si è anche disposto che il rafforzamento patrimoniale dei confidi passi per l’utilizzo del fondo di garanzia per le PMI e che una somma sia destinata alle camere di commercio per il sostegno al credito alle PMI tramite il rafforzamento dei confidi, inclusi quelli non sottoposti a vigilanza della Banca d’Italia (articolo 1, commi 54 e 55, della legge n. 147 del 2013).

In questo quadro, con il citato articolo 9 del decreto-legge n. 148 del 2017 la dotazione del fondo di garanzia per le PMI è stata incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 200 milioni di euro per l'anno 2018 (comma 1), che si sono aggiunti alle risorse rivenienti dal precedente rifinanziamento del fondo disposto ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, per un importo di 895 milioni di euro per l'anno 2016 (risorse che confluiscono nel capitolo 7342p dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico).

Inoltre, è stato previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (ordinariamente destinate a iniziative a vantaggio dei consumatori, ai sensi dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388), per l'anno 2017, se incassate nell'ultimo bimestre 2016, siano riassegnate, per l'importo di 23 milioni di euro, al predetto fondo di garanzia per le PMI (comma 2).

Infine, e questa rappresenta la modifica più rilevante, è stata introdotta una disposizione (comma 2-*bis*) con la quale – novellando l'articolo 11, comma 5, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 – si consente di incrementare la dotazione del fondo di garanzia per le PMI anche con l'intervento della Cassa depositi e prestiti, oltre che mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE.

L'ulteriore intervento, che si propone con la presente iniziativa, per rafforzare l'operatività del fondo di garanzia per le PMI è quello di destinare alle regioni del Mezzogiorno (Campania, Basilicata, Molise, Calabria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo) una quota pari al 45 per cento delle risorse erogate dalla Cassa depositi e prestiti al fondo, in analogia con quanto a suo tempo previsto con la cosiddetta clausola Ciampi in materia di destinazione della spesa complessiva in conto capitale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il 45 per cento delle risorse derivanti dall'intervento nel Fondo della Cassa depositi e prestiti Spa è destinato a interventi di garanzia da realizzare nelle regioni Campania, Basilicata, Molise, Calabria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo ».

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



18PDL0013070